SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

6ª COMMISSIONE

(Istruzione pubblica e belle arti)

MERCOLEDÌ 28 FEBBRAIO 1968

(135ª seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente RUSSO

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

« Nuove norme relative alla nomina dei Capi di istituto » **(1476-B)** (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*) **(Seguito della discussione e rinvio):**

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 2219, 2222
BELLISARIO 2220
DONATI 2221
ELKAN, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri* 2220
MONETI 2220
PERNA 2220
PIOVANO 2220, 2222
ROMANO 2219, 2220, 2221
SPIGAROLI, *relatore* 2219

« Modifiche agli articoli 8, 9 e 11 della legge 9 marzo 1967, n. 150, concernente l'ordinamento delle scuole interne dei Convitti nazionali » **(2311)** (*D'iniziativa del deputato Fusaro*) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) **(Discussione ed approvazione):**

PRESIDENTE 2217, 2218, 2219
BASILE 2218, 2219
ELKAN, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione* 2218
LIMONI, *relatore* 2217, 2219
STIRATI 2218

« Immissione nei ruoli degli istituti statali di istruzione artistica degli insegnanti non di ruolo in possesso di particolari requisiti » **(2680)** (*D'iniziativa del senatore Russo*) **(Discussione ed approvazione):**

PRESIDENTE . . . . *Pag.* 2223, 2224, 2226, 2227
BELLISARIO 2226, 2227
BETTONI 2226
CALEFFI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione* 2224, 2227
DONATI, *relatore* . . 2223, 2224, 2225, 2226, 2227
MONETI 2224, 2225
ROMANO 2224, 2225
ZACCARI 2225, 2226, 2227

« Trasformazione in Istituto universitario di Magistero statale dell'attuale Istituto universitario pareggiato di Magistero "G. Cuomo" di Salerno » **(2728)** (*Approvato dalla Camera dei deputati*) **(Discussione ed approvazione):**

PRESIDENTE 2210, 2211, 2212
BASILE 2216
BELLISARIO 2215, 2216
CASSANO 2215, 2216
ELKAN, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione* 2217
GERMANÒ 2216
INDELLI 2216
MONALDI, *relatore* 2210
MONETI 2216
ROMANO 2215
STIRATI 2217

La seduta è aperta alle ore 10,15.

Sono presenti i senatori: Arnaudi, Baldini, Basile, Bellisario, Cassano, Donati, Germanò, Giardina, Granata, Limoni, Monaldi, Moneti, Morabito, Perna, Piovano, Romano, Russo, Scarpino, Schiavetti, Spigaroli, Stirati, Zaccari e Zenti.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, il senatore Segni è sostituito dal senatore Indelli.

Intervengono i Sottosegretari di Stato per la pubblica istruzione Caleffi ed Elkan.

MONETI, *Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

Discussione ed approvazione del disegno di legge: « Trasformazione in Istituto universitario di Magistero statale dell'attuale Istituto universitario pareggiato di Magistero " G. Cuomo " di Salerno » (2728) (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Trasformazione in Istituto universitario di Magistero statale dell'attuale Istituto universitario pareggiato di Magistero " G. Cuomo " di Salerno », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

MONALDI, *relatore.* Signor Presidente, onorevole rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, l'istituto universitario di magistero in Salerno fu istituito il 9 marzo 1944 con decreto dell'allora Ministro della pubblica istruzione Cuomo, dal quale successivamente prese il nome.

L'istituzione fu poi convalidata con decreto luogotenenziale del 26 aprile 1945 ma limitatamente all'anno accademico in cui sarebbe cessato lo stato di guerra. Senonchè precipuamente per opera di un membro del Senato della prima legislatura repubblicana e allora rettore dell'Università di Napoli, Gaetano Quagliarello, l'istituto il 9 ottobre 1951 con decreto del Presidente della Repubblica fu pareggiato alle facoltà di magistero delle Università statali.

L'istituto ha quattro corsi di laurea: uno in materie letterarie, uno di laurea in pedagogia, uno di laurea in lingue e letterature straniere, ed infine un corso per diploma di abilitazione alla vigilanza nelle scuole elementari.

Attualmente il corpo accademico di cui è direttore il professore Gabriele De Rosa è costituito da cinque professori di ruolo, da trentotto professori incaricati, da quattro liberi docenti, da tre assistenti ordinari, da un assistente incaricato, da sei straordinari e da sessantuno volontari.

La popolazione scolastica, che nel primo anno 1944-45 fu di 224 allievi, salì nel 1948-49 a 1.803.

Nel 1966-67 si ebbero 1.124 nuove iscrizioni con una popolazione studentesca complessiva di oltre quattromila unità.

Nell'anno accademico in corso si hanno circa cinquemila allievi.

Gli studenti in corso nel 1966-67 furono 3.476, i fuori corso 606. Circa la provenienza si hanno i seguenti dati: 1.747 della provincia di Salerno; 532 della provincia di Napoli; 440 della provincia di Avellino; 369 della provincia di Potenza; 364 della provincia di Cosenza; 232 della provincia di Catanzaro; 153 della provinca di Caserta; 143 della provincia di Benevento; 113 della provincia di Campobasso; 59 della provincia di Foggia; 38 della provincia di Matera.

L'assistenza universitaria nell'anno accademico 1966-67 si è qualificata come segue: a 51 studenti meritevoli, di disagiate condizioni economiche, orfani ed assimilati è stata concessa per legge la dispensa dal pagamento delle tasse. Hanno beneficiato dell'assegno di studio universitario (pre-salario) 308 studenti per un importo complessivo di lire 91.560.000. Per iniziativa dell'opera universitaria dell'istituto sono state concesse 20 borse di studio da lire 100.000 ciascuna, per complessive lire 2.000.000. Sono stati assegnati sussidi per pagamento tasse scolastiche per complessive lire 3.420.750 a 248 studenti. Hanno ottenuto buoni libro 246 stu-

denti, per un totale di lire 4.127.229. Infine sono stati concessi 700 buoni pasto gratuiti. La mensa universitaria ha registrato 5.146 presenze.

La biblioteca dispone di 29.693 volumi.

Di fronte a un incremento progressivo e rapido della popolazione studentesca (6-700 unità all'anno) si vanno delineando problemi organizzativi e tecnici e in particolare il problema dello spazio, essendo già manifesta la insufficienza delle aule. È in studio la scelta del suolo per la nuova sede.

Con il presente disegno di legge, già approvato dall'VIII Commissione della Camera dei deputati, si chiede la statizzazione con le consuete norme e con un onere per lo Stato di 40 milioni l'anno a titolo di contributo per il mantenimento.

Di fronte a una tale richiesta risorgono in ognuno di noi le perplessità altre volte affiorate nelle nostre discussioni: è un provvedimento settoriale mentre si reclamano da ogni parte provvidenze programmate; è una istituzione sorta per iniziativa autonoma della città di Salerno, e ora se ne vuole il passaggio allo Stato.

A queste perplessità nel caso specifico se ne aggiunga una particolare: la Campania reclama una seconda università, e la statizzazione dell'Istituto di magistero di Salerno potrebbe pregiudicare i futuri programmi.

Il vostro relatore, onorevoli colleghi, ha ben vagliato le menzionate situazioni e ritiene che ogni riserva possa essere superata.

I fatti dimostrano che il comune di Salerno ha datto soddisfacimento ad una esigenza altamente sentita. In Italia sono in atto 21 istituti universitari di magistero con una popolazione studentesca complessiva di poco più di 60.000 unità compresi i fuori corso: significa che la popolazione studentesca corrisponde per ogni istituto a circa 3.000 unità: l'Istituto pareggiato di Salerno ne ha 5.000.

A questa cifra danno apporto tutte le provincie del Sud perchè da Roma a Messina esiste un vuoto completo.

Napoli ha la scuola di Magistero — « Suor Orsola Benincasa » — ma riservata alle studentesse.

Vorrei sottolineare che il comune di Salerno ha sopportato e continuerà a sopportare oneri cospicui per l'erezione prima e il mantenimento poi dell'Istituto; che gli uomini che in questo e per questo operano — a partire dal sindaco Menna — meritano il nostro pieno plauso.

E non certo è da fare loro addebito se proprio per questa opera l'Istituto in breve ha superato le dimensioni di un istituto provinciale per divenire dapprima regionale e ora interregionale, così da meritare il pieno inserimento nelle istituzioni dello Stato.

Questo inserimento del resto non pregiudica, chè anzi agevola, la soluzione dei problemi della Università della Campania. Ove infatti la sede della seconda università potesse essere Salerno, la scuola di magistero ne potrebbe costituire il primo nucleo.

Del resto, indipendentemente dalle connessioni con la seconda università campana, appare sin da ora utile prospettare accanto al Magistero l'istituzione di altra o altre facoltà in ottemperanza alle direttive sancite nel progetto di riforma universitaria.

Per tutti questi motivi il relatore auspica che la Commissione unanime dia approvazione al disegno di legge in esame.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli di cui do lettura:

Art. 1.

A decorrere dall'anno accademico 1967-1968 l'Istituto universitario pareggiato di magistero « G. Cuomo » di Salerno, riconosciuto con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1951, n. 1300, è compreso fra quelli previsti dall'articolo 1, n. 1, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni e integrazioni.

L'Istituto di cui al precedente comma assume la denominazione di Istituto universitario di magistero statale di Salerno.

Il direttore, che è preside della Facoltà ed è Presidente del Consiglio di amministrazione, è eletto dal Consiglio di facoltà tra i professori di ruolo dell'Istituto ed è nominato con decreto del Ministro della pubblica istruzione.

(*È approvato*).

Art. 2.

L'Istituto universitario di magistero statale di Salerno rilascia:

a) la laurea in materie letterarie;

b) la laurea in pedagogia;

c) la laurea in lingue e letterature straniere;

d) il diploma di abilitazione alla vigilanza nelle scuole elementari.

(*È approvato*).

Art. 3.

Lo Stato corrisponderà annualmente all'Istituto universitario di magistero statale di Salerno per il suo mantenimento un contributo annuo non inferiore a lire 40.000.000.

Con apposite convenzioni, che saranno stipulate tra l'Istituto universitario di magistero ed il comune di Salerno e approvate con decreto del Presidente della Repubblica, sarà stabilito il contributo che il comune di Salerno verserà annualmente per le spese di mantenimento al magistero statale, nonchè il passaggio in proprietà del magistero statale di un'apposita area donata dal comune e da destinare alla costruzione della nuova sede dell'Istituto stesso.

(*È approvato*).

Art. 4.

Il patrimonio mobile ed immobile dell'Istituto universitario pareggiato di magistero è devoluto all'Istituto universitario statale.

L'assegnazione in uso gratuito degli immobili di proprietà del comune di Salerno all'Istituto universitario di magistero pareggiato è mantenuta per l'Istituto universitario di magistero statale fino a quando non sarà disponibile la nuova sede.

Il commissario di cui all'articolo 9 provvederà, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla redazione dell'inventario del patrimonio dell'Istituto universitario di magistero.

(*È approvato*).

Art. 5.

All'Istituto universitario di magistero statale di Salerno è assegnato il personale insegnante, assistente, di segreteria ed ausiliario di cui alla tabella *A*, annessa alla presente legge.

I posti per il personale di segreteria ed ausiliario, previsti dal comma precedente, sono riportati in aumento a quelli stabiliti dagli attuali corrispondenti ruoli statali delle Università ed Istituti di istruzione universitaria.

(*È approvato*).

Art. 6.

Ai sensi dell'articolo 2 della legge 24 febbraio 1967, n. 62, i dieci posti di professore di ruolo, di cui alla tabella *A*, annessa alla presente legge, saranno imputati sul contingente previsto dal comma quarto dell'articolo 50 della legge 24 luglio 1962, n. 1073, e dal comma secondo dell'articolo 9 della legge 13 luglio 1965, n. 874.

I venti posti di assistente o lettore, indicati nella annessa tabella *A*, graveranno sul contingente di 1.050 posti istituiti con l'articolo 14 della citata legge 24 febbraio 1967, n. 62, per l'anno accademico 1967-68.

(*È approvato*).

Art. 7.

Nella prima applicazione della presente legge il personale insegnante, assistente, di segreteria, di biblioteca ed ausiliario orga-

nicamente assegnato ai posti di ruolo previsti dallo statuto dell'Istituto universitario pareggiato di magistero « G. Cuomo », che trovasi in servizio alla data di entrata in vigore della legge stessa, è inquadrato nei corrispondenti ruoli organici statali delle Università.

Il personale insegnante dell'Istituto pareggiato di magistero è collocato nella corrispondente categoria statale.

Il personale di segreteria, amministrativo, di ragioneria ed esecutivo, il personale della biblioteca dell'Istituto medesimo è collocato, previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione del Ministero della pubblica istruzione, rispettivamente nelle carriere del personale amministrativo delle Università e degli Istituti di istruzione universitaria, direttiva, di concetto, esecutiva, nella carriera di concetto di ragioneria e nelle carriere direttiva e di concetto delle biblioteche delle Università e degli Istituti di istruzione universitaria.

Il personale assistente ed ausiliario è collocato nelle corrispondenti carriere statali con l'osservanza dei limiti, condizioni e modalità stabiliti dal decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato con modificazioni dalla legge 24 giugno 1950, n. 465, dalla legge 18 marzo 1958, n. 349, nonchè dalla legge 3 novembre 1961, n. 1255.

L'assegnazione del personale di cui al presente articolo alla rispettiva categoria o carriera è effettuata nella classe di stipendio o qualifica corrispondente al grado ricoperto nel ruolo di provenienza, conservando esso personale, l'anzianità di servizio maturata nel predetto ruolo che è ritenuta utile ai fini della progressione giuridica.

(*È approvato*).

Art. 8.

Al personale di ruolo dell'Istituto universitario di magistero, che per effetto della presente legge viene inquadrato nei ruoli organici statali, il periodo di servizio di ruolo prestato alle dipendenze del predetto Magistero pareggiato, antecedentemente all'inquadramento viene riconosciuto come servizio pensionabile a carico dello Stato con la osservanza di quanto disposto dall'articolo 5 del regio decreto-legge 25 febbraio 1937, n. 439, convertito, con modificazioni, nella legge 20 dicembre 1937, n. 2317.

Al personale dell'Istituto universitario di magistero di cui al precedente comma si applicano, altresì, le disposizioni relative al riscatto dei servizi contenute negli articoli 9-*bis* e 9-*ter* della legge 4 aprile 1950, n. 224, qualora si tratti di personale di segreteria, e quelle contenute negli articoli 35-*bis* e 35-*ter* della legge 24 giugno 1950, n. 465, e nell'articolo 7 della legge 23 novembre 1951, numero 1340, qualora si tratti di personale assistente e ausiliario.

(*È approvato*).

Art. 9.

Il Consiglio di amministrazione dell'Istituto di magistero pareggiato « G. Cuomo » è sciolto alla data di entrata in vigore della presente legge.

L'amministrazione provvisoria dell'Istituto universitario di magistero statale è affidata ad un commissario governativo, da nominarsi per un periodo di tempo non superiore a sei mesi, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, con l'incarico di provvedere agli atti occorrenti per l'attuazione delle disposizioni previste dalla presente legge, nonchè alla costituzione del Consiglio di amministrazione ai sensi dell'articolo 10 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592.

(*E approvato*).

Art. 10.

Alla maggior spesa implicata dalla presente legge si provvederà: con gli stanziamenti di cui all'articolo 28 della legge 31 ottobre 1966, n. 942, per quanto riguarda il contributo annuo di funzionamento non in-

feriore a lire 40 milioni previsto dal precedente articolo 3; con gli stanziamenti di cui all'articolo 26 della stessa legge per la spesa occorrente per gli incarichi di insegnamento, calcolata in lire 94.650.000; e con gli stanziamenti di cui all'articolo 27, secondo ed ultimo comma, della medesima legge, per la spesa occorrente per i posti di personale non insegnante, calcolata in lire 41.673.000.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

(*È approvato*).

Art. 11.

Lo statuto dell'Istituto universitario di magistero statale di Salerno sarà predisposto ed approvato a norma di legge ed avrà vigore a decorrere dall'anno accademico successivo alla sua approvazione.

(*È approvato*).

Art. 12.

Nel caso che, alla data di entrata in vigore della presente legge, il Consiglio dei professori dell'Istituto universitario di magistero risulti composto di meno di tre professori di ruolo, sarà nominato un Comitato ordinatore con le attribuzioni che le vigenti disposizioni di legge e di regolamento demandano ai Consigli di facoltà.

Il Comitato, composto di tre professori di ruolo o fuori ruolo, è nominato dal Ministro della pubblica istruzione, sentita la Sezione prima del Consiglio superiore della pubblica istruzione e non potrà rimanere in carica oltre un biennio.

Qualora allo scadere del biennio medesimo all'Istituto non risultino assegnati almeno tre professori di ruolo, il Ministro della pubblica istruzione provvederà alla nomina di un nuovo Comitato con le stesse modalità indicate nel comma precedente.

(*È approvato*).

Do ora lettura della Tabella *A*:

Tabella A

Ruolo organico professori universitari	10
Ruolo organico personale assistente o lettore	20
Ruolo organico delle segreterie universitarie:	
a) - I) Carriera direttiva uffici amministrativi:	
Direttore amministrativo di II classe	1
Consigliere di I classe . . .	1
» » II » . .	
» » III » . .	
II) Carriera direttiva personale Biblioteche:	
Bibliotecario di 3ª classe . .	1
Bibliotecario aggiunto . . .	
Vice bibliotecario	
b) Carriera di concetto personale di ragioneria:	
Ragioniere	2
Ragioniere aggiunto	
Vice ragioniere	
c) - I) Carriera di concetto personale amministrativo:	
Segretario	4
Segretario aggiunto	
Vice segretario	
II) Carriera di concetto addetti Biblioteche:	
Aiuto bibliotecario	1
Aiuto bibliotecario aggiunto .	
Aiuto vice bibliotecario . . .	
d) Carriera esecutiva:	
Archivista	7
Applicato	
Applicato aggiunto	
Ruolo organico del personale ausiliario:	
Custode, bidello, usciere I classe . .	5
» » » II » . .	
» » » III » . .	

(*È approvata*).

ROMANO. L'approvazione di questo provvedimento non riguarda — come potrebbe sembrare ad un esame superficiale — soltanto la città o la provincia di Salerno, ma tutta l'Italia meridionale (almeno per il momento), se si pensa che da Roma a Messina non esiste un altro istituto di magistero statale, ma soltanto quello, privato, « Suor Orsola Benincasa » di Napoli, al quale (come è stato detto) sono ammesse esclusivamente studentesse.

L'approvazione di questo disegno di legge segna un'ulteriore tappa sulla strada della affermazione di questo Istituto che è nato durante il periodo del Governo di Salerno, immediatamente dopo la guerra, e che ha attraversato varie tappe di lotta: in un primo momento per l'ammissione delle donne, inizialmente escluse, poi per la eliminazione del Comitato tecnico, attraverso la nomina, ottenuta finalmente dopo estenuanti fatiche, dei tre titolari, ora per la statizzazione.

Sono queste tappe gloriose, superate nonostante l'opposizione tenace di un notabile del mondo accademico e politico che, interessato all'istituto « Suor Orsola Benincasa » di Napoli ed al mantenimento di un certo Comitato tecnico, ha sempre opposto una tenace resistenza all'affermazione dell'Istituto di magistero di Salerno.

Questo provvedimento, poi, lungi dal rinviare la soluzione del problema della seconda Università in Campania, la avvicina.

A Salerno tutte le parti politiche hanno dato il loro consenso all'istituzione di singole facoltà universitarie, che in tal modo sarebbero prive di alcun significato. Infatti, lo sdoppiamento della Università di Napoli, che raccoglie circa quarantamila studenti provenienti da tutte le parti dell'Italia meridionale, deve essere realizzato attraverso la istituzione di una seconda Università in Campania, di cui l'Istituto magistrale di Salerno potrebbe essere il primo nucleo.

Noi esprimiamo il nostro consenso al provvedimento in esame e formuliamo l'augurio che i Governi futuri possano procedere alla statizzazione di altri istituti o di altre facoltà universitarie libere, che, non avendo mezzi di sussistenza, non possono dare agli studenti la preparazione che può essere loro fornita da un istituto regolarmente organizzato con le forze e la capacità dello Stato.

BELLISARIO. Con profondo rammarico e con molta amarezza, signor Presidente, onorevole rappresentante del Governo ed onorevoli colleghi, per l'ennesima volta debbo far rilevare alla Commissione, come, mentre si procede alla approvazione di un ulteriore disegno di legge che prevede nuove istituzioni universitarie, in regioni dove pure esistono altre università, fino a questo momento sia stato completamente trascurato un problema che è ancora all'attenzione di tutto il mondo politico; quello dell'università statale in Abruzzo.

A questo proposito potrei riprendere tutte le argomentazioni che sono state ora portate dal collega Romano, che poi sono le stesse portate da me migliaia di volte in questa sede.

Devo però constatare che, alla fine di questa legislatura, mentre si procede, con molta sollecitudine, ad approvare un disegno di legge che riguarda la istituzione di un istituto di istruzione superiore, non si è preso il minimo provvedimento per quanto riguarda la istituzione di una università in Abruzzo.

Vorrei soltanto ricordare che nel 1961 il Ministro della pubblica istruzione di allora si impegnò formalmente davanti al Senato a presentare entro il 1° ottobre 1962 un disegno di legge per la istituzione di una università statale in Abruzzo. Dal 1961 ad oggi sono passati ben sette anni, nei quali mentre si sono presi provvedimenti per la creazione di più di un'istituzione universitaria, non si è presa iniziativa alcuna per la istituzione di una università in Abruzzo.

In questo momento io quindi, pur essendo d'accordo sull'approvazione di questo disegno di legge, per i motivi che ho esposto, non posso fare altro che astenermi dal voto.

CASSANO. Le considerazioni del collega Bellisario sono tali da meritare in linea di massima il nostro consenso; però vorrei fare qualche rilievo, non perchè spetti a me il compito di difensore del Governo, ma perchè si esaminino serenamente le condizioni in cui si trova ora l'Abruzzo.

In Abruzzo esiste, come il collega Bellisario sa bene, una forte rivalità tra le provincie, che ha portato alla istituzione arbitraria di corsi di studio universitari.

B E L L I S A R I O . È una conseguenza logica! Mi scusi se l'interrompo, senatore Cassano, ma vorrei ricordare alla Commissione che quando fu presentato il provvedimento per l'istituzione della univeristà in Calabria, di cui io fui relatore, bisognava presentare un disegno di legge anche per la istituzione di una università in Abruzzo, per il quale il Governo si era impegnato.

C A S S A N O . Dal momento che il collega Bellisario fa questa precisazione, vorrei aggiungere che anche in Calabria si è avuto un lungo travaglio prima di giungere alla soluzione, alla quale si è pervenuti anche perchè finalmente tra la provincia di Catanzaro e quella di Cosenza si è stabilita una intesa, mediante la quale si sono divise le attribuzioni sociali, economiche e finanziarie; certo è una soluzione di compromesso, ma non ha parallelo con quella dell'Abruzzo, in cui Chieti ha i suoi corsi, L'Aquila i suoi, Pescara i suoi e così via. In una situazione simile, in cui non vi è accordo tra gli stessi abruzzesi, non si può pensare a prendere alcun provvedimento.

B E L L I S A R I O . Certo, però, che se il Governo avesse, a tempo debito, fatto fronte ai suoi impegni, non si sarebbe giunti alla situazione che si è verificata e che il senatore Cassano ha lamentato; inoltre quanto più si aspetta a prendere qualsiasi iniziativa, tanto più si aggrava la situazione con il moltiplicarsi di questi corsi, che non è certo motivo di onore per l'Abruzzo.

I N D E L L I . Signor Presidente, onorevole rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, grazie per il parere espresso su questo disegno di legge, che realizza l'aspirazione di grandi uomini quale il Quagliarello, ma soprattutto quella della nostra illustre popolazione.

Questo Magistero non viene a soddisfare soltanto l'aspirazione di Salerno, ma quella di tutte le regioni vicine.

Siamo pienamente convinti che questo e il punto di partenza per la futura seconda università in Campania. Con questo augurio rendo grazie a tutti voi per quello che avete fatto; un grazie particolare infine va al senatore Monaldi, come autorevole relatore, ha dato un importante contributo all'approvazione di questo disegno di legge.

M O N E T I . Nell'annunciare il mio voto favorevole su questo disegno di legge, mi voglio associare alle dichiarazioni fatte dal senatore Bellisario, anche per quanto riguarda la valutazione delle conseguenze che ha avuto il mancato intervento dello Stato per risolvere la situazione universitaria in Abruzzo.

B A S I L E . Darò anch'io voto favorevole a questo disegno di legge, associandomi alle considerazioni fatte dal senatore Bellisario.

I contrasti che sorgono tra i vari gruppi politici per quanto riguarda la collocazione e il tipo di una nuova università sono pienamente comprensibili: ogni senatore ed ogni deputato cercano di venire incontro alle esigenze della zona da cui provengono, in quanto soprattutto ne hanno una diretta e migliore conoscenza. Se il Governo avesse preso la iniziativa di cui si era assunto impegno a suo tempo, certo questi contrasti non sarebbero stati così aspri: del resto, compito di un Governo è proprio quello di risolvere i problemi superando i contrasti di parte. Non è un mistero comunque che da parte del Governo erano presi come scusa per il mancato intervento i contrasti che in Calabria si erano manifestati; ora, superati questi con un po' di buona volontà, speriamo che si possa giungere finalmente alla costituzione di questa università.

G E R M A N O ' . Nel dichiarare il mio voto favorevole, vorrei fare rilevare che in realtà i contrasti sorgono non in quanto vi sono troppe esigenze da soddisfare contemporaneamente, di cui le varie forze politiche

si fanno portavoce, bensì in quanto i vari partiti lottano tra di loro per avere il predominio politico.

Sono senz'altro favorevole all'approvazione di questo provvedimento ed auspico anzi l'istituzione di una seconda università, nell'interesse di Salerno e, in generale, di tutta la Campania.

S T I R A T I . Onorevole Presidente, onorevoli colleghi. A nome del mio gruppo preannuncio il voto favorevole della nostra parte a questo provvedimento, sia pure aderendo, nella sostanza, alle considerazioni del collega Bellisario. Siamo del parere, infatti, che anche questa circostanza dovrebbe stimolare Governo e Parlamento ad affrontare con maggiore coraggio e con maggiore organicità i problemi connessi alla creazione di istituti universitari in tutto il territorio nazionale.

E L K A N , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* A nome del Governo desidero manifestare la nostra profonda soddisfazione per il fatto che questo disegno di legge, pur dopo un *iter* molto travagliato, essendosi alfine determinato un punto di convergenza anche di tutti gli esponenti locali, giunga finalmente in porto.

Ad ogni modo, sentite le dichiarazioni del senatore Bellisario, riprese anche da altri senatori, non posso fare a meno di sottolineare che una iniziativa del Governo, se non è adeguatamente meditata e maturata in sede locale, non può sortire risultati positivi. D'altra parte, un tale comportamento non è affatto auspicato dai più valenti esponenti del settore universitario, i quali concordano nel ritenere che l'autonomia di esso e il contributo locale siano indispensabili per dar vita all'istituzione di nuove università.

Per quanto riguarda l'Abruzzo, sappiamo tutti quanto tale fenomeno sia stato contrastato, come l'università dell'Aquila sia stata oggetto di concorrenza da parte di altre città di quella regione e come gli esponenti locali, di ogni partito, abbiamo contrastato notevolmente l'iniziativa governativa, con cui si era tentato di raggiungere una soluzione positiva.

Ciò non toglie, naturalmente, che la Commissione, ed anche il sottoscritto, possano unanimemente auspicare che nella prossima legislatura sia possibile una tendenza dimostratasi quanto mai dannosa e dispersiva, come appunto dimostra quanto verificatosi in Abruzzo.

Dobbiamo quindi prendere atto con soddisfazione dell'intervenuta statizzazione di questo Istituto di magistero, che ha alle spalle lunghi anni di gloria e di proficuo lavoro, nonchè dell'impegno degli enti locali, i quali daranno il loro contributo affinchè esso possa rappresentare un primo passo sulla via dell'auspicata realizzazione della seconda università in Campania.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(*È approvato*).

Discussione e approvazione del disegno di legge di iniziativa del deputato Fusaro: « Modifiche agli articoli 8, 9 e 11 della legge 9 marzo 1967, n. 150, concernente l'ordinamento delle scuole interne dei Convitti nazionali » (2311) (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge di iniziativa del deputato Fusaro: « Modifiche agli articoli 8, 9 e 11 della legge 9 marzo 1967, n. 150, concernente l'ordinamento delle scuole interne dei Convitti nazionali », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

L I M O N I , *relatore.* In data 9 marzo 1967 fu approvata in via definitiva dalla nostra Commissione una proposta di legge dell'onorevole Caiazza riguardante il trattamento degli insegnanti dei convitti nazionali, riportato a quello degli insegnanti delle scuole medie statali. In particolare, con tale legge si provvedeva a collocare nei ruoli delle scuole annesse ai convitti i professori che avessero vinto o avessero ottenuto in un

concorso statale per titoli e per esami almeno sette decimi, e che avessero insegnato almeno per tre anni nelle scuole annesse ai convitti.

La medesima procedura di inquadramento era prevista, per mezzo di un'altra graduatoria, per gli abilitati che da almeno tre anni prestassero la loro opera quali insegnanti nei convitti, ed anche per i non abilitati con almeno tre anni di servizio che avessero conseguito l'abilitazione entro tre anni dalla entrata in vigore di quella legge.

Detta legge fu pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* del 6 aprile 1967 e, in forza della *vacatio,* entrò in attuazione il 21 aprile dello stesso anno. Da ciò è derivato che gli insegnanti che maturavano l'anzianità necessaria il 1° maggio 1967 non poterono beneficiare di tali disposizioni per la minima differenza di nove giorni. Di qui la proposta dell'onorevole Fusaro, di sostituire negli articoli 8, 9 e 11 della citata legge 9 marzo 1967, n. 150, alle parole: « all'entrata in vigore della presente legge », la dizione: « entro l'anno scolastico 1966-1967 ». In questo modo potranno essere assunti nei ruoli i professori che maturano i tre o i quattro anni di anzianità previsti alla data del 1° maggio 1967, e cioè praticamente tutti coloro cui può essere riconosciuto utile ai fini previsti dalla legge l'anno scolastico 1966-1967.

Ritengo quindi che sia utile e giusto approvare il disegno di legge in esame.

B A S I L E . Sono sostanzialmente d'accordo su questo provvedimento, visto che rappresenta in definitiva un aggiornamento della legge da noi stessi approvata l'anno scorso, e accoglie inoltre alcuni emendamenti che erano stati presentati, anche dal sottoscritto, alla legge 9 marzo 1967, n. 150. Tali emendamenti, infatti, tendevano a mutare la sfera di applicazione della legge: con il provvedimento odierno si tende appunto a far rientrare l'anno scolastico 1966-1967 tra quelli validi ai fini della determinazione dell'anzianità.

Dispiace soltanto che venga approvato questo provvedimento prima di quello relativo all'aggiornamento dell'*iter* della legge 25 luglio 1966, n. 603, che è impostata più o meno sugli stessi parametri di quelli seguìti dal provvedimento oggi in discussione.

Viste però le esigenze di giustizia cui risponde il disegno di legge in esame, sono favorevole alla sua rapida approvazione.

S T I R A T I . Anche il mio Gruppo politico è favorevole all'approvazione di questo provvedimento.

E L K A N , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Come ho già avuto occasione di dire di fronte alla VIII Commissione della Camera dei deputati sono favorevole a questo provvedimento.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura.

Art. 1.

Il primo capoverso del primo comma dell'articolo 8 della legge 9 marzo 1967, n. 150, è così modificato:

« Gli insegnanti che, entro l'anno scolastico 1966-67 compiano almeno tre anni di servizio nelle scuole secondarie dei Convitti nazionali, sono assunti nei ruoli dello Stato, sempre che ne facciano domanda e siano in possesso di uno dei seguenti requisiti: ».

(*E approvato*).

Art. 2.

Il primo comma dell'articolo 9 della legge 9 marzo 1967, n. 150, è sostituito dal seguente:

« Gli insegnanti abilitati che entro l'anno scolastico 1966-67 compiano almeno tre anni di servizio nelle scuole secondarie dei Convitti nazionali possono ottenere a domanda l'inquadramento nel ruolo dei professori della scuola media dei Convitti nazionali, secondo le norme della presente legge ed in relazione al numero delle cattedre disponibili, per le materie di insegnamento dei ruoli dichiarati corrispondenti ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della

Repubblica 15 novembre 1963, n. 2064, e successive modificazioni ».

B A S I L E . Vorrei che il relatore chiarisse se in questo articolo sono compresi anche gli insegnanti che hanno conseguito l'abilitazione con il concorso bandito con decreto ministeriale 10 agosto 1966.

L I M O N I , *relatore*. Sono compresi tutti coloro che sono abilitati entro il 1967 e quindi anche quelli cui fa riferimento il senatore Basile, se rispondono a tale condizione.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'articolo 2.

(*È approvato*).

Art. 3.

Il primo comma dell'articolo 11 della legge 9 marzo 1967, n. 150, è sostituito dal seguente:

« Gli insegnanti non abilitati in possesso del prescritto titolo di studio che entro l'anno scolastico 1966-67 compiano almeno 4 anni di servizio nelle scuole dei Convitti nazionali, saranno trattenuti in servizio come incaricati e potranno godere dei benefici di cui agli articoli 9 e 10 se nel termine di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge conseguiranno l'abilitazione all'insegnamento ».

(*È approvato*).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(*È approvato*).

Seguito della discussione e rinvio del disegno di legge: « Nuove norme relative alla nomina dei Capi di istituto » (1476-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Nuove norme relative alla nomina dei Capi di istituto », già approvato dal Senato e modificato successivamente dalla Camera dei deputati.

S P I G A R O L I , *relatore*. Visto che della materia abbiamo già abbondantemente discusso in passato, ritengo di non dover far altro che riferire le conclusioni cui è pervenuto il Comitato ristretto nominato nella seduta precedente per vedere se fosse possibile trovare un accordo sugli emendamenti presentati.

Dico subito che solo su di un punto la sottocommissione non ha raggiunto un'intesa: sulla distinzione tra il gruppo delle scuole dell'ordine tecnico e quello dell'istruzione professionale, sul quale il Gruppo comunista ha manifestato la sua opposizione.

Sugli altri emendamenti, invece, si è trovato l'accordo mediante la formulazione di un testo che tutti in linea di massima condividevano.

Perciò il problema, a mio parere, si pone in questi termini: qualora il dissenso venga confermato, è necessario stabilire di che natura questo sia, e precisamente se questo è tanto deciso, che il Gruppo comunista, una volta che la Commissione abbia approvato l'emendamento, intenda non far proseguire l'esame di questo disegno di legge. Se invece, il Gruppo comunista, pur mantenendo il suo dissenso, non si opporrà all'ulteriore esame del provvedimento e quindi alla approvazione eventuale di altri emendamenti, sui quali esiste un accordo, credo che si possa pervenire rapidamente alla conclusione.

La pregherei, perciò, signor Presidente, di accertare la posizione del Gruppo comunista, prima di procedere oltre, in quanto questo, secondo me, è pregiudiziale ai fini della prosecuzione dell'*iter* del provvedimento.

R O M A N O . In sede di sottocommissione noi abbiamo espresso il nostro punto di vista; ci opponiamo in modo assoluto alla separazione dell'istruzione tecnica da quella professionale, che è uno degli elementi di fondo delle modifiche del disegno di legge, apportate dalla Camera dei deputati.

Accettiamo invece le modifiche delle prove di esame anche se — ripeto ciò che ho detto

la volta scorsa — avremmo preferito che il provvedimento fosse approvato nel testo approvato dalla Camera. Ripeto quindi che possiamo acconsentire a modifiche di natura tecnica, ma ci opponiamo assolutamente all'approvazione di emendamenti che rivestano carattere politico.

Se però i nostri colleghi volessero insistere nel loro emendamento, allora noi presenteremo un nostro emendamento, sul quale la sottocommissione si è espressa non favorevolmente.

P I O V A N O . Vorrei richiamarvi, onorevoli colleghi, alla coerenza.

Facciamo parte di una Commissione che ebbe l'onore di dare l'avvio, in una seduta non lontana, alla riforma del biennio della scuola secondaria superiore, che tendeva proprio ad un avvicinamento tra istruzione tecnica e quella professionale. Per noi comunisti, questo avvicinamento rappresentava soltanto il conseguimento di un obiettivo parziale, in vista del raggiungimento dell'obiettivo totale che per noi sarebbe quello dell'unificazione di questi insegnamenti.

Non ci convincono le ragioni addotte da alcuni colleghi a sostegno di una separazione tra questi insegnamenti, che, oltre ad essere incoerente con l'atteggiamento della Commissione, pare a noi essere sollecitata esclusivamente da ragioni sostanzialmente burocratiche.

B E L L I S A R I O . Il nostro atteggiamento è dettato dalla preoccupazione che i presidi vincitori di questi concorsi vadano ad occupare le cattedre degli istituti tecnici e non quelle degli istituti professionali.

R O M A N O . Se veramente pensate di fare la riforma degli istituti professionali, se veramente pensate di portare gli istituti professionali ad una nuova dignità, allora la vostra preoccupazione svanirà.

P I O V A N O . A parte la considerazione che ciò che fate è in patente contraddizione con quanto avevate promesso, vorrei ricordare al relatore che qualsiasi emendamento, di qualsiasi natura, che si apporti al testo che è attualmente al nostra esame, significa rinviare questo provvedimento alla Camera, la quale ha soltanto una settimana di tempo per affrontare una questione su cui i pareri sono quanto mai difformi.

Per questi motivi, sembra non possa essere addossata a noi comunisti la responsabilità, accennando all'eventualità della rimessione in Aula del disegno di legge.

Questo testo è il frutto di lunghe e laboriose fatiche, compiute dall'altro ramo del Parlamento per trovare un accordo, e quindi può essere approvato con tutta tranquillità dai colleghi di questa Commissione, senza perdere ulteriore tempo.

Le soluzioni sono due: o approviamo questo testo così com'è, che, pur non soddisfacendo tutti, può comunque dare l'avvio ad una situazione migliore; oppure rinviamo tutto alla prossima legislatura. Tutto il resto non è che una perdita di tempo.

R O M A N O . Il Gruppo comunista vuol fare passare questo testo, purchè però non si insista su quell'emendamento; in questo caso è bene che ciascuno si assuma le proprie responsabilità, nell'eventualità che il disegno di legge decada per mancanza di tempo.

M O N E T I . Quindi voi vi opponete in maniera netta all'approvazione di questo emendamento e al passaggio di un disegno di legge così emendato?

R O M A N O . Anche se noi lo facessimo passare, a queste condizioni non passerebbe alla Camera. In ogni caso la responsabilità di ciò ricadrà su chi ha voluto l'emendamento.

P E R N A . La nostra non è una opposizione vuota di significato, ma vuole prevenire i più gravi danni che potrebbero derivare dalla vostra azione alla scuola professionale.

R O M A N O . Qui si sta facendo di tutto per cambiare le carte in tavola.

E L K A N , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Sono state rivolte a me, come rappresentante del Governo, mol-

te domande e nel tempo stesso forse anche una velata polemica per il fatto che c'è stato un consenso alla Camera che non è stato poi confermato; il che è perlomeno motivo di perplessità qui, nella 6ª Commissione del Senato.

L'altra volta ho fatto ampiamente presente qual era stato l'*iter* di questo disegno di legge ed ho fatto presente anche che, pur essendo un disegno di legge di iniziativa governativa, presso la Commissione VIII era stato ampiamente modificato tanto da avere perduto completamente i suoi caratteri iniziali ed essere diventato effettivamente un nuovo testo di riforma, di notevole importanza per il reclutamento dei capi di istituto.

In quella occasione ho anche detto che la perplessità principale nasceva dall'unificazione della direzione delle scuole del gruppo dell'istruzione tecnica e professionale, che avrebbe comportato una parallela unificazione degli organismi ministeriali. Mentre si sviluppava in questa Commissione il discorso su tale problema, parallelamente, sulla proposta di Genco (approvata dalla 6ª Commissione) si è aperto un altro grosso problema alla Camera a proposito della riforma dell'istruzione professionale. Siccome però il Parlamento non sta arrivando a dare una configurazione neppure a questa riforma dell'istruzione professionale, lasciando la situazione così come è attualmente, è bene ed opportuno che rimanga questa separazione, in attesa che nella prossima legislatura si possa procedere alla riforma dell'istruzione professionale. Allora non ci sarà nessuna difficoltà ad unificare, anzi ciò sarà indicato dalla stessa riforma, che verrà esaminata e, speriamo, approvata dal nuovo Parlamento.

Per queste ragioni, se siamo in condizione di poter portare alla Camera il testo con quei due o tre emendamenti che sono stati presentati e discussi, penso che sarebbe ancora possibile salvare questo disegno di legge *in extremis*; ma se chiediamo troppo, visto che l'VIII Commissione è quanto mai sensibile sul problema dell'istruzione professionale, allora tutto diventa impossibile.

Avevo poi fatto presente ai senatori, e lo voglio ricordare, che l'istruzione professionale andrà soggetta alla disciplina che sarà decisa dall'ente regione, visto che questo fa parte della sua competenza: è un'altra ragione per tenere provvisoriamente distinte le due materie, per non creare ulteriori complicazioni o difficoltà all'Esecutivo. Voglio riaffermare alla Commissione che il Governo ha la volontà di portare avanti questo disegno di legge; è sensibile alle novità che in questo disegno di legge ci sono e vorrebbe pregare la Commissione di procedere immediatamente alla sua approvazione, perchè possa essere trasmesso tempestivamente alla Camera con quei due o tre emendamenti, di cui alcuni sono tecnici, ma altri di sostanza, perchè la sostanza oggi, caro senatore Piovano, è che l'istruzione tecnica e quella professionale sono due cose distinte e noi non possiamo, solo per quanto attiene ai presidi, fare una unificazione intempestiva che ancora non è prevista in nessun atto del Parlamento.

R O M A N O . Ho ricevuto poco fa una telefonata dall'onorevole Seroni, il che fa apparire sempre più chiaro il gioco del Governo. Alla Camera dei deputati si sta discutendo il disegno di legge Genco che abbiamo approvato al Senato: quella maggioranza cerca di introdurre delle norme che istituzionalizzano l'istruzione professionale e che definiscono i corsi, aggiungendo tra questi addirittura l'istruzione professionale. Ora probabilmente il Governo vuole profittare della fine della legislatura per precostituire delle posizioni che saranno ostative a qualsiasi discorso di riforma professionale per la prossima legislatura. Noi a questo gioco non ci stiamo e non accettiamo la posizione di intransigenza che assumete oggi per quanto attiene alle modifiche di un testo della Camera dei deputati in relazione alla unificazione della istruzione tecnica e professionale. Deve essere chiaro che la responsabilità di un eventuale fallimento dell'una o dell'altra iniziativa ricade sulla maggioranza e sul Governo che ha portato le cose a questo punto.

D O N A T I . A me pare che in questa situazione valga la pena di sospendere l'esame di questo disegno di legge. Devo pero respingere l'affermazione del collega Pio-

vano secondo la quale io avrei assunto due atteggiamenti diversi su questo disegno di legge e su quello sui bienni.

Vorrei fare notare che con la legge sui bienni si volevano avvicinare certi tipi di scuole limitatamente all'insegnamento di alcune materie, ma si voleva anche raggiungere una certa differenziazione tra alcuni tipi di scuole, che aveva la sua ragione d'essere nelle finalità dalle singole scuole perseguite.

Avrei ben voluto mantenere l'unità tra i vari tipi di scuole, ma ritengo che l'idea di avvicinare gli istituti tecnici a quelli professionali sia alquanto discutibile. Io ho sempre sostenuto la tesi dell'unitarietà di direzione della scuola, tant'è vero che in questa Commissione chiesi al Governo, in occasione del disegno di legge sui bienni, se aveva intenzione di ritornare al sistema dell'unica direzione generale, perchè ho sempre concepito l'istruzione tecnica e quella professionale come complementari ed ho sempre concepito, nel limite del possibile, la comunità di sede per favorire eventuali trasferimenti dall'una all'altra scuola.

La realtà purtroppo è diversa; con questo disegno di legge andremo a colpire gli istituti professionali, in quanto questi rimarranno costantemente privi di presidi; infatti questi non appena nominati chiederanno di essere trasferiti agli istituti tecnici. È stata questa la ragione che ha indotto il collega Bellisario a presentare questo emendamento. Secondo me, separando gli istituti tecnici da quelli professionali, non facciamo niente altro che difendere la dignità dell'istituto professionale, che in altro modo verrebbe gravemente lesa.

Per tutte queste ragioni insistiamo decisamente perchè venga accettato questo emendamento; se si accetta il disegno di legge così come è formulato ora, non si fa che aggravare la situazione degli istituti professionali. Quindi piuttosto che giungere a ciò, meglio sarebbe fare cadere questo provvedimento, tanto più che esso non è proprio urgentissimo.

P I O V A N O . Qui vi è una divergenza di opinioni che non mi sembra sanabile; noi abbiamo già detto molte volte che il nostro ideale di capo di istituto non è quello che viene qui profilato. Gli argomenti del collega Donati sarebbero, se volessimo fare della polemica, facilmente capovolgibili; ci si potrebbe chiedere infatti per quale motivo noi abbiamo fissato a tre le categorie di presidi. La risposta ci può essere data dalla considerazione che la vera distinzione non dovrebbe essere quella tra presidi di istituto tecnico e presidi di istituto professionale, bensì tra presidi di scuola media e presidi di scuola secondaria superiore.

Questa è la vera distinzione che va fatta; se noi cominciamo a prefigurarci distinzioni troppo sottili, allora il discorso dello svuotamento degli istituti professionali da parte dei presidi, deve essere fatto anche per quanto riguarda l'istruzione classica e quella magistrale. Se noi poniamo l'occhio a questa supposta gerarchia di presidi dei vari istituti, possiamo vedere se, come dall'istituto professionale si può volare all'istituto tecnico, alla stessa stregua dall'istituto magistrale si possa volare verso il liceo classico.

Mi pare che questo sia un problema a cui il senatore Donati dà troppa importanza, perchè obiettivamente il capo di istituto che entra in una certa scuola, è sottoposto ad un biennio di prova, nel quale deve dare prova di saper organizzare la vita dell'istituto secondo le esigenze di questo. Mi pare perciò che, date le diverse caratteristiche di questi istituti, sia ben difficile passare dall'uno all'altro, senza avere alcuna competenza in merito.

Questo disegno di legge è il frutto di un accordo raggiunto con molti sforzi da tutte le parti alla Camera; se noi non lo approviamo così com'è, fidandoci dei lavori svolti dai nostri colleghi, tanto varrebbe dire di non volere che questo disegno di legge riceva la approvazione da parte del Parlamento.

Peraltro, se si vuole fare un ulteriore sondaggio proporrei che si sentissero anche dei rappresentanti dell'VIII Commissione della Camera.

P R E S I D E N T E . Onorevoli colleghi, se loro vogliono avere questo incontro pos-

sono farlo, e con tutte le modalità che riterranno opportune. Io qui in questa sede non posso che ripetere l'invito a consultarvi ancora.

Con queste intese, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

Discussione ed approvazione del disegno di legge di iniziativa del senatore Russo: « Immissione nei ruoli degli istituti statali di istruzione artistica degli insegnanti non di ruolo in possesso di particolari requisiti » (2680)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa del senatore Russo: « Immissione nei ruoli degli istituti statali di istruzione artistica degli insegnanti non di ruolo in possesso di particolari requisiti ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

D O N A T I , *relatore*. Questo disegno di legge di iniziativa del nostro Presidente è la conseguenza delle discussioni avvenute sul disegno di legge n. 974. Come ricorderete, in esso c'era un'appendice che rimase tagliata fuori, perchè male si inseriva nel sistema di quel disegno di legge, data la profonda diversità tra gli istituti d'arte e le altre scuole classiche e dell'ordine tecnico e professionale. Di conseguenza, decidemmo allora in sede di sottocomitato, e riconfermammo in sede legislativa, di trattare a parte questo problema, con un disegno di legge a sè stante. Il nostro Presidente ha in sostanza fatta propria l'iniziativa allora suggerita e l'ha tradotta nel presente disegno di legge il quale ricalca nei limiti del possibile, cioè con gli adattamenti necessari alla situazione degli istituti d'arte, le norme che furono accolte dalla Commissione nel disegno di legge n. 974.

Col provvedimento in esame, sono indetti concorsi per soli titoli, per coloro che hanno le caratteristiche richieste dal disegno di legge n. 974 per poter accedere a posti di ruolo (e cioè i titoli di studio necessari e almeno due anni di servizio nel periodo dal 1961-62 al 1967-68 con qualifica non inferiore a « distinto »). Inoltre, siccome esistono anche le Accademie di belle arti (che hanno tutto un ordinamento a parte) si prevede che gli assistenti delle Accademie di belle arti che abbiano prestato servizio alle condizioni dette, possano chiedere di partecipare ai concorsi per le Accademie stesse, mentre gli assistenti per i licei artistici possono partecipare ai concorsi per i licei artistici. Si stabiliscono poi, con l'articolo 3, i termini e le modalità entro i quali devono essere fatte le graduatorie e si conferisce al Ministro della pubblica istruzione di determinare con propri decreti le modalità per il reperimento dei posti e per l'espletamento dei concorsi.

Inoltre si è ritenuto di dover elevare dal 40 al 50 per cento i posti utilizzabili dalla legge 28 luglio 1961, n. 831, da assegnare in base ai concorsi di cui sopra. In sostanza quindi si tratta di una ripetizione delle norme del disegno di legge n. 974, con gli opportuni adeguamenti.

Ho però un dubbio: che cosa avverrà di questo disegno di legge n. 974? Perchè infatti è evidente che se questo andrà avanti, anche il disegno di legge al nostro esame andrà avanti, ma se quello si arresterà, la stessa fine farà il disegno di legge in esame. Il primo è alla Camera e ha già avuto la nostra approvazione legata però al famoso disegno di legge sui bienni. Quest'ultimo non sembra che incontri i consensi dei deputati: un tipico esempio di accordo al Senato non seguito da accordo alla Camera. Non mi meraviglio che un ramo del Parlamento prenda una determinata posizione e l'altro un'altra: rilevo che, legato ai bienni, il disegno di legge n. 974 aveva la prospettiva di 12-15 mila posti, mentre così possono anche sorgere dei dubbi sul suo reale significato. Personalmente ritengo che indurre con disegni di legge parecchie decine di migliaia di insegnanti ad aprire il cuore alla speranza per la prospettiva di vedersi sistemati e poi cambiare tutto, significa creare una tale sproporzione tra il lavoro che si impone, le speranze che si alimentano e il successo che si ottiene, da non giustificare il provvedimento, tanto più che

gli insegnanti che si andranno a sistemare sono in un certo senso già sistemati. Noi infatti non otterremmo l'assorbimento in ruolo di un solo insegnante, ma semplicemente il trasferimento da un ruolo ad un altro di insegnanti già in ruolo. Ripeto però che non è facile oggi fare previsioni, perchè non sappiamo che cosa intenda fare la Camera del disegno di legge n. 974, e allora per ragioni di giustizia ritengo che noi non possiamo non esaminare favorevolmente questo disegno di legge.

Questo non significa che sarà la Camera arbitra di dare a questo disegno di legge lo stesso destino che darà a quello n. 974; ma c'è una ragione di giustizia che io credo si presenti non solo a noi ma anche ai nostri colleghi della Camera. Per queste ragioni credo che il disegno di legge vada esaminato benevolmente e possibilmente approvato. Ecco perchè io chiedo che si proceda il più rapidamente possibile, onde mettere la Camera in grado di usare un pari trattamento per tutti i tipi di scuola di secondo grado oggi operanti in Italia.

C A L E F F I , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Il Governo è favorevole all'approvazione di questo disegno di legge.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli di cui do lettura:

Art. 1.

Sono indetti concorsi per soli titoli, riservati agli insegnanti non di ruolo, compresi gli insegnanti d'arte applicata, negli istituti statali o pareggiati d'istruzione artistica, che abbiano prestato servizio in almeno due degli anni scolastici dal 1961-62 al 1967-68 incluso con qualifica non inferiore a « distinto ».

In uno dei due anni il servizio può essere stato prestato anche in istituti di istruzione artistica pareggiati o legalmente riconosciuti.

Gli assistenti delle Accademie di belle arti e dei licei artistici che abbiano prestato servizio alle condizioni indicate nei precedenti commi, con qualifica non inferiore a « distinto », possono chiedere di partecipare solo ai concorsi indetti rispettivamente per le Accademie di belle arti e per i licei artistici.

M O N E T I . Mi scusi, signor Presidente, ma vorrei fare notare che in questo articolo si apre una pericolosa porta: infatti al secondo comma vi si stabilisce che uno dei due anni di servizio può essere prestato anche in istituti, oltre che pareggiati anche legalmente riconosciuti. Io vorrei ricordare che, a proposito del disegno di legge n. 974, fu accettato un emendamento che tendeva proprio ad escludere che fossero computati come anzianità anche gli anni di servizio prestato presso istituti legalmente riconosciuti.

D O N A T I , *relatore.* L'osservazione del collega Moneti è fondamentalmente giusta, non perchè io abbia qualcosa contro gli istituti legalmente riconosciuti, ma perchè in questo modo si apre una fessura che non abbiamo mai aperta.

In coscienza io non mi sento di lasciare questo testo così pericoloso: se voi ve la sentite, fate pure, ma pensate bene a cosa andate incontro.

R O M A N O . Noi siamo per la soppressione di questa parte dell'articolo, non potendosi risolvere il problema in altro modo.

D O N A T I , *relatore.* Propongo allora che si sopprima il secondo comma dell'articolo 1, aggiungendo quindi, nel primo comma, le parole: « o pareggiati », dopo le altre: « negli istituti statali ».

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento soppressivo del secondo comma dell'articolo 1, nei termini indicati dal senatore Donati.

(*È approvato*).

Avverto che in quello che ora è divenuto comma secondo, le parole: « con qualifica

non inferiore a " distinto " », vanno soppresse perchè mera ripetizione.

Metto ai voti l'articolo 1, nel suo insieme, nel testo coordinato, quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(*È approvato*).

Art. 2.

L'ammissione ai concorsi riservati previsti dalla presente legge è concessa per gli insegnamenti che i candidati hanno impartito con qualifica non inferiore a « distinto », negli anni indicati nel precedente articolo.

(*È approvato*).

Art. 3.

Per i suddetti concorsi saranno compilate singole graduatorie relative ad ogni materia o gruppo di materie impartite negli istituti di istruzione artistica.

Ai fini della inclusione nella graduatoria, i titoli di servizio prestato in qualità di assistente sono valutati per la metà rispetto ai titoli di servizio di insegnante.

Gli aspiranti che partecipano a diversi concorsi accettando una nomina decadono dalle graduatorie degli altri concorsi nonchè da quelle compilate ai sensi della legge 28 luglio 1961, n. 831.

Per l'immissione in ruolo, qualora vengano creati o modificati nuovi posti o cattedre, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sarà definita la corrispondenza fra i posti e le cattedre esistenti e quelli di nuova istituzione.

(*È approvato*).

Art. 4.

Il Ministro della pubblica istruzione determina con propri decreti le modalità per lo espletamento dei concorsi di cui all'articolo 1, nonchè il numero delle cattedre e dei posti reperibili per l'applicazione della presente legge, previa detrazione dei posti e delle cattedre messe a concorso prima della entrata in vigore della legge medesima.

Il Ministro della pubblica istruzione è autorizzato ad istituire cattedre e posti di insegnamento di ruolo negli istituti di istruzione artistica, quando essi abbiano funzionato nel triennio dal 1964-65 al 1966-67 per il numero delle ore stabilite dagli ordinamenti in vigore.

D O N A T I , *relatore*. Si tratta di una norma che ripete esattamente quanto previsto dal disegno di legge n. 2030.

Z A C C A R I . Mi è giunta a questo proposito una comunicazione dal sindacato nazionale dell'istruzione artistica che propone un emendamento al secondo comma dell'articolo 4 tendente ad eliminare il riferimento al triennio 1964-65/1966-67. Il testo dovrebbe essere invece: « Il Ministro della pubblica istruzione è autorizzato ad istituire cattedre e posti quando essi abbiano funzionato nell'anno 1966-67 per il numero delle ore stabilite dagli ordinamenti in vigore ».

R O M A N O . Bisognerebbe sentire il parere della Commissione finanze e tesoro.

D O N A T I , *relatore*. Non è detto che una cattedra che ha funzionato un anno funzioni anche il successivo: occorre quindi che le cattedre abbiano un triennio consolidato. Questa norma l'abbiamo introdotta nel disegno di legge n. 2030 e dobbiamo per ragioni di uniformità mantenere questa posizione.

M O N E T I . Mi sembra però che la dizione adottata nel secondo comma dell'articolo 4 possa prestare il fianco a possibili abusi nel senso che qui si pone soltanto la condizione che per tre anni il numero delle ore sia quello stabilito dagli ordinamenti in vigore, ma non si fa alcuna allusione al numero degli allievi; di modo che potrebbe beneficiare anche un istituto che ha un numero di allievi irrisorio ma che vada avanti da tre anni: anche questo, in virtù di tale comma, dovrebbe avere il riconoscimento.

D O N A T I , *relatore*. Vi è un numero minimo di allievi stabilito dalla legge.

Z A C C A R I . In seguito a questa precisazione ritiro il mio emendamento.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 4.

(*È approvato*).

Art. 5.

Il 50 per cento delle cattedre e dei posti di cui al precedente articolo sarà assegnato in base alla presente legge, il rimanente 50 per cento sarà riservato ai concorsi ordinari. Nel caso in cui le graduatorie, compilate per cattedre o posti ai sensi della legge 28 luglio 1961, n. 831, non siano esaurite, il 20 per cento delle cattedre e dei posti di cui al precedente articolo sarà assegnato in base alla presente legge; il 40 per cento sarà riservato per l'esaurimento delle graduatorie compilate ai sensi della predetta legge 28 luglio 1961, n. 831 e il rimanente 40 per cento sarà riservato ai concorsi ordinari.

D O N A T I , *relatore*. Qui si fanno due ipotesi: la prima è che la legge 28 luglio 1961, n. 831, non operi o comunque si esaurisca, ed allora il 50 per cento dei posti è riservato ai concorsi e il 50 per cento a questa legge; nel caso invece che siano ancora in piedi graduatorie della legge 28 luglio 1961, n. 831, si fa una tripartizione: cioè 40 per cento riservato ai concorsi, 40 per cento alla legge 28 luglio 1961, n. 831 (come abbiamo fatto nel provvedimento n. 974) e il 20 per cento sarà assegnato in base alla presente legge.

B E L L I S A R I O . Su questo punto io sono alquanto perplesso, in quanto vi sono al riguardo delle situazioni molto pesanti; infatti per quel che riguarda alcuni tipi di cattedre, sia in riferimento alla legge 25 luglio 1966, n. 603, sia in riferimento al disegno di legge n. 974, i titolari abilitati non possono sperare di beneficiare nè dell'uno nè dell'altro provvedimento, perchè le graduatorie della legge 28 luglio 1961, n. 831, sono ancora molto lunghe. Gli insegnanti di applicazioni tecniche, ad esempio, non sono stati neanche autorizzati a presentare domanda per partecipare al concorso bandito a norma della legge 25 luglio 1966, n. 603, perchè tanto ampie erano le graduatorie della legge 28 luglio 1961, n. 831, che non vi era neppure una possibilità minima di inserimento in ruolo degli eventuali vincitori del concorso.

Non vedo ora perchè si voglia seguire un criterio diverso in questo disegno di legge, tanto più che la legge 28 luglio 1961, n. 831, garantisce dei diritti che noi non possiamo menomare assolutamente con delle disposizioni che sottraggono dei posti ad essa.

D O N A T I , *relatore*. Dal momento che è qui presente il sottosegretario Caleffi, vorrei che mi spiegasse come mai la scuola media aggregata agli istituti d'arte si trovi nella grave situazione attuale; in queste scuole infatti accade che non vi sono professori proprii di queste, bensì degli istituti di istruzione artistica, in quanto l'ispettorato non ha creato posti di ruolo nelle scuole medie. In questo modo si crea una situazione di *caos* in queste scuole, portandole ad un livello più basso delle altre. Le soluzioni sono due: o distruggerle o dare loro la consistenza che si meritano.

P R E S I D E N T E . Il problema è stato già posto allo studio del Ministero, che ben presto ne troverà la soluzione.

Ad ogni modo, nella nostra discussione non è questo l'argomento che stiamo dibattendo, bensì quello di distaccare gli istituti artistici dagli altri introducendo una certa selezione tra gli allievi che vogliono frequentare dette scuole.

B E T T O N I . Non c'è dubbio che la situazione delle scuole medie annesse agli istituti d'arte sia pesante. Nella maggior parte dei casi infatti le iscrizioni sono fatte in base non a scelte di propensione, ma a ragioni territoriali e spesso per intervento

diretto del Provveditore. Pertanto si ha così il risultato che solo una percentuale minima degli allievi che frequentano la scuola media inferiore presso un istituto d'arte, alla fine continuano nella scuola d'arte. La mia proposta non è di creare ruoli, ma di fare in modo che nelle scuole medie annesse agli istituti d'arte si avviino solo gli allievi che dimostrano fin dai primi anni di età in maniera eccellente una predisposizione alla istruzione artistica.

D O N A T I , *relatore*. Il mondo è bello perchè è vario: la mia esperienza è diversa. Da noi il Provveditore non obbliga i giovani a frequentare l'istituto d'arte, ma lascia che ci vadano spontaneamente coloro che hanno interesse a quel tipo di scuola.

C A L E F F I , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Comunque, con la riforma della scuola media si provvederà anche a questi problemi.

P R E S I D E N T E . Onorevoli colleleghi, so per esperienza personale che per l'istruzione d'arte la scuola media annessa è del tutto inutile. Ho avuto l'onore e il piacere di fondare un istituto d'arte che seguo di persona, e mi accorgo che sarebbe inutile gravare il lavoro dell'istruzione d'arte dando vita ad una scuola media annessa.

La cosa non è altrettanto chiara per i conservatori di musica, dove il bambino deve cominciare molto presto a familiarizzarsi con gli strumenti. Lì è forse più utile assicurare l'istruzione di una scuola media.

Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 5.

(*È approvato*).

Art. 6.

Coloro che, per insufficienza di cattedre, non conseguono la nomina in conformità delle disposizioni della presente legge, conservano titolo all'assunzione in ruolo per un quinquennio, a partire dall'anno scolastico successivo a quello in cui avrà inizio il conferimento delle nomine per ciascuna delle graduatorie di cui all'articolo 3, per le cattedre e per i posti reperiti ai sensi dell'articolo 4, nel limite delle percentuali previste dall'articolo 5, all'inizio degli anni scolastici successivi.

Gli aspiranti non di ruolo possono ottenere l'immissione in ruolo ai sensi della presente legge, anche se abbiano superato il limite massimo di età stabilito per l'ammissione ai concorsi.

Z A C C A R I . Vorrei chiedere al relatore e all'onorevole Commissione se, considerati i caratteri ed i compiti specifici dell'istruzione artistica, non sia possibile eliminare il quinquennio e dare validità alle graduatorie sino all'esaurimento. Non so se questo è in contrasto con il provvedimento n. 974 e con la proposta del senatore Genco, ma anche se così fosse rimane sempre la considerazione del carattere particolare che hanno queste scuole di istruzione artistica e la necessità che gli insegnanti di queste scuole, che hanno acquisito la comprensione e la pratica dei compiti specifici della scuola, non possano portare ad accettare un emendamento che voglia sostituire il quinquennio, con il sistema dell'esaurimento.

B E L L I S A R I O . Se la situazione negli istituti d'arte è analoga, allora si potrebbe anche adottare il sistema dell'esaurimento.

D O N A T I , *relatore*. Ho l'impressione che non vi rendiate ben conto della situazione: questa è gente che di fatto ha occupato una cattedra, per la quale poi fa domanda; quindi gli aspiranti a queste cattedre sono ben pochi. Per questo motivo è inutile fare una norma difforme per costoro, che poi solleciterà altra gente a chiedere la stessa cosa.

Z A C C A R I . Non insisto.

P R E S I D E N T E . Metto allora ai voti l'articolo 6.

(*È approvato*).

Art. 7.

La spesa necessaria all'attuazione della presente legge graverà sui normali capitoli di bilancio del Ministero della pubblica istruzione.

Devo informare i colleghi che la 5ª Commissione non ha dato alcuna comunicazione in merito al parere, ad essa richiesto sulla parte finanziaria; penso che, dal momento che il Regolamento lo consente, si possa procedere ugualmente all'approvazione di questo articolo.

Metto allora ai voti l'articolo 7.

(*È approvato*).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(*È approvato*).

La seduta termina alle ore 12,30.

Dott. MARIO CARONI
Direttore generale dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari